



2026/1234

12.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1234 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2026

**relativo all'autorizzazione della vermiculite come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso,
polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della vermiculite. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione della vermiculite come additivo per mangimi destinati a tutto il pollame, uccelli ornamentali, tutte le specie suine, equini, leporidi, camelidi, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiagglomeranti».
- (4) Nel parere del 20 marzo 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la vermiculite è considerata sicura a 10 000 mg/kg di mangime completo per polli da ingrasso, polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline ovaiole e a 5 000 mg/kg di mangime completo per suinetti lattanti e svezzati e suini da ingrasso. Tuttavia, considerando i limiti degli studi valutati e l'assenza di un margine di sicurezza coerente, non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza della vermiculite per altre specie di pollame, uccelli ornamentali, scrofe, altre specie suine, equini, leporidi, camelidi, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti. L'Autorità ha inoltre concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'additivo è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che l'inalazione e l'esposizione cutanea dovrebbero essere considerate rischiose. A causa della mancanza di dati, essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia un irritante per gli occhi. L'Autorità ha inoltre concluso che la vermiculite è efficace come antiagglomerante nei mangimi se utilizzata a 10 000 mg/kg di mangime completo, osservando nel contempo che la concentrazione dimostratasi efficace è superiore al livello massimo d'uso sicuro per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. L'Autorità ha verificato anche la relazione modificata ⁽³⁾ sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la vermiculite soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza per polli da ingrasso, polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9362. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La vermiculite specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti.								
1i561	Vermiculite	<i>Composizione dell'additivo</i> Silicato di magnesio, alluminio e ferro (vermiculite) contenente ≥ 87,0 %, idrossiapatite ≥ 1,0 % e diopside (contenente Fe⁺²) ≥ 2,4 % In polvere <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Vermiculite (silicato di magnesio, alluminio e ferro): ottenuta per estrazione seguita da espansione termica (esfoliazione) Formula chimica: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂ Nichel ≤ 148 mg/kg Silice cristallina ≤ 0,06 % Cromo ≤ 199 mg/kg Esente da amianto ⁽¹⁾ <i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — diffrazione di raggi X (XRD) (EN 13925) e — spettrometria di fluorescenza ai raggi X (XRF) (EN ISO 12677).	Polli da ingrasso Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione Galline	—	10 000	10 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Se utilizzato come antiagglomerante direttamente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare, l'additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di 10 000 mg/kg di mangime. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all'esposizione alla silice cristallina e al nichel.	2 luglio 2036
⁽¹⁾ Microscopia a luce polarizzata (PLM) e microscopia a contrasto di dispersione. ⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.								